



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in
Atmosfera, Inquinamenti e
Bonifiche

Atto N. 1973 N. Mecc. EDET-2021-2016 del 28/11/2016
del 28/11/2016

Oggetto: ditta Andromeda scs onlus, con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9. Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione ex art. 208 del d. lgs. 152/06 per la gestione di un impianto di recupero rifiuti in località vicolo Lapponia a Vercelli

PREMESSO CHE

la Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. ONLUS (di seguito indicata come Andromeda), P. IVA e C.F. 01783010026, con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Lapponia s/n, in comune di Vercelli, era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con determinazione n° 0031133/000 del 07/09/2006 ad effettuare l'attività di messa in riserva e cernita (R13) finalizzata al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

con determinazione dirigenziale n. 0028390/000 del 09/05/2008 si è provveduto ad integrare il provvedimento n. 0031133/000 del 07/09/2006, includendo il codice CER 20.01.21* (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio);

con determinazione dirigenziale n. 0019904/000 del 28/02/2011 si è provveduto ad integrare il provvedimento n. 0031133/000 del 07/09/2006, includendo il codice CER 20.01.23* e 16.02.11*;

con determinazione dirigenziale n. 1599 del 17/06/2013 si è provveduto ad integrare il provvedimento n. 0031133/000 del 07/09/2006, includendo i codici CER 160601* - 160602* - 160603* - 160604 - 160605 - 200133* - 200134, autorizzando al contempo la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" e ricondotta all'operazione R4 dell'allegato C al D.Lgs. 152/2006 sui codici CER 200135*, 200136, 160214* e 160215;

RICORDATO CHE

la ditta ANDROMEDA ha presentato al SUAP del Comune di Vercelli la comunicazione di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il sito

di Vercelli, vicolo Lapponia (prot. di ricevimento da parte della Provincia n. 13815 del 09/05/2016) per le tipologie 1.1, 6.1, 9.1 e 13.20 dell'All. 1 Suball.1 del D.M. 05/02/1998 (operazione R13 dell'allegato C al D. Lgs. 152/2006). L'istruttoria si è conclusa favorevolmente all'iscrizione della ditta stessa nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti. Di tale esito favorevole ne è stata data comunicazione al SUAP del Comune di Vercelli con nota n. 16753 del 08/06/2016 per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO CHE in data 26/07/2016 (ns. n. prot. 21657) e successiva integrazione in data 04/08/2016 (ns. prot. 22578) la Ditta Andromeda ha presentato istanza, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione n° 0031133/000 del 07/09/2006 e s.m.i..

Le modifiche riguardano:

- la richiesta di ricomprendere nell'autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 anche le attività di recupero rifiuti attualmente gestite mediante la procedura c.d. semplificata - ex art. 216 d. lgs. 152/2006;
- la gestione, come messa in riserva (R13), di un CER aggiuntivo (130205*) riferito all'olio esausto derivante da micro raccolta presso i centri commerciali;

RICORDATO CHE

- con nota n. 26450 del 14/09/2016 la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo: la Ditta Andromeda, l'ARPA Dipartimento Territoriale Nord Est, l'Azienda Sanitaria Locale competente - ASL "VC", il Comune di Vercelli, la Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli, la Regione Piemonte Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, la Società ATENA S.p.A. (gestore del ciclo idrico integrato), i Vigili del Fuoco - Comando Vercelli, il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Territorio della Regione Piemonte, nonché i Settori Provinciali competenti in materia;
- i lavori della conferenza dei servizi, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, si sono svolti nell'unica seduta del 30 settembre 2016 (verbale agli atti), in cui si è espresso parere favorevole con prescrizioni all'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta;

DATO ATTO CHE con provvedimento n. P004/09 del 15/04/2009 ATENA S.p.A. ha approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio presentato da Andromeda per l'insediamento di Vercelli, vicolo Lapponia;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97";
- l'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
- il D.Lgs 151/2005 relativo alla gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)


- il regolamento l/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la "Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne " e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 208 e la Parte III;

DATO ATTO CHE

l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1. di **rinnovare e modificare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione n. 0031133/000 del 07/09/2006 (e s.m.i. richiamate in premessa) approvando il progetto della Ditta Andromeda Soc. Coop. Onlus (di seguito indicata come Andromeda), con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Lapponia s/n, in comune di Vercelli, P. IVA e C.F. 01783010026 presentato in data 26/07/2016 (ns. n. prot. 21657) e successiva integrazione in data 04/08/2016 (ns. prot. 22578);
2. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, la ditta Andromeda con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9, ad effettuare presso l'impianto sito in Vercelli, vicolo Lapponia su terreno distinto al N.C.T. foglio 18, mappali 8, 2 e 7 (nella disponibilità della Ditta), l'attività di messa in riserva, prevista dal punto **R13**, e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione **R4** dell'allegato C al D.L.vo 152/2006:
 - sino alla data del **06/09/2026**;
 - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **1.339,8 t** (di cui **993,80 t** di **rifiuti pericolosi** e **346** di **rifiuti non pericolosi**);
 - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **53,10 t** di rifiuti (di cui **32,00 t** di **rifiuti pericolosi** e **21,10** di **rifiuti non pericolosi**);
 - per le tipologie di rifiuti riportati nell'Allegato A, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio e dei quantitativi massimi annui trattati per ogni singolo codice CER;nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate negli Allegati del presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, oltre che di quanto indicato nel progetto presentato in data in data 26/07/2016 (ns. n. prot. 21657) e successiva integrazione in data 04/08/2016 (ns. prot. 22578);
3. di **stabilire** che la Ditta Andromeda è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai fini della sua accettazione, la garanzia finanziaria a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e smi. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate;

- 
4. di **disporre** la cancellazione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 dell'iscrizione della ditta Andromeda in data 06/06/2016 a far tempo dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
 5. di **notificare** il presente provvedimento alla Ditta Andromeda e di trasmetterlo agli Enti Competenti e agli Enti/soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi;
 6. di **pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

È da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

- l'**Allegato A** contenente le condizioni generali dell'autorizzazione e le prescrizioni generali tecniche relative ai rifiuti.
- l'**Allegato B** contenente la planimetria dello stabilimento con le aree di stoccaggio dei rifiuti.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Caterina Silva)



Rif. numero meccanografico PDET-2021-2016

Oggetto: ditta Andromeda scs onlus, con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9. Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione ex art. 208 del d. lgs. 152/06 per la gestione di un impianto di recupero rifiuti in località vicolo Lapponia a Vercelli

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il ____/____/____ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/____

L' INCARICATO DEL SERVIZIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI

Vercelli, li 28 NOV. 2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Arch. Caterina SILVA)

ALLEGATO A – Prescrizioni Generali e Prescrizioni Tecniche Rifiuti

Ditta Andromeda scs onlus

PRESCRIZIONI GENERALI

1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
2. Lo stoccaggio deve avvenire su area coperta, pavimentata, esclusivamente all'interno del capannone.
3. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
4. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
5. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
6. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
7. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
8. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
9. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
10. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
11. Deve essere sempre garantito l'ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
12. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
13. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
14. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; si rammenta a tal fine l'art.242 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

15. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.

16. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.

17. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.

18. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06.

19. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

20. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

21. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla bonifica dell'area utilizzata (sgombero e pulizia) mettendo in atto quanto previsto dal Piano di Dismissione dello stabilimento.

22. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di presentare una relazione sullo stato del sito secondo i criteri stabiliti dal Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006 volta ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti eventuali evidenze di non rispetto dei limiti di accettabilità di cui al Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006 resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

RIFIUTI

23. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento le attività di messa in riserva di cui al punto **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione **R4** dell'allegato C al D.L.vo 152/2006 per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **1.338,80 t**;

- per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **53,10 t** di rifiuti (di cui **32,00 t** di rifiuti pericolosi e **21,10 t** di rifiuti non pericolosi);
- per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A1, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio e dei quantitativi massimi annui trattati per ogni singolo codice CER.

TABELLA A1

| CODICE CER | Descrizione | Capacità massima di stoccaggio [t] | Quantità massima Annua [t/a] | Operazione prevalente |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* | 2,52 | 126,00 | R13 |
| 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213* | 4,32 | 126,00 | R13 Verifica di funzionalità R4 |
| 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135* | 1,26 | 63,00 | R13 Verifica di funzionalità R4 |
| 160604 | Batterie alcaline (tranne 160603) | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 160605 | Altre batterie ed accumulatori | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 200134 | Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 2,00 | 5,00 | R13 |
| 150105 | Imballaggi in materiali compositi | | | R13 |
| 150106 | Imballaggi in materiali misti | | | R13 |
| 200101 | Carta e cartone | | | R13 |
| 170203 | plastica | 2,00 | 2,00 | R13 |
| 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | | R13 |
| 150102 | Imballaggi in plastica | | | R13 |
| 191204 | Plastica e gomma | | | R13 |
| 200139 | Plastica | | | R13 |

| CODICE CER | Descrizione | Capacità massima di stoccaggio [t] | Quantità massima Annua [t/a] | Operazione prevalente |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaci diversi da quelli di cui alla voce 030104* | | | R13 |
| 150103 | Imballaggi in legno | | | R13 |
| 170201 | Legno | | | R13 |
| 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* | | | R13 |
| 200138 | Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* | | | R13 |
| 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | | | R13 |
| 080318 | Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* | | | 5,00 |
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (toner esausti) | R13 | | |
| Per un totale max autorizzato di rifiuti non pericolosi | | 21,10 | 346,00 | |
| 160213* | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212* | 15,12 | 756,00 | R13 Verifica di funzionalità [potenziale R4] |
| 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | 1,26 | 63,00 | R13 |
| 200135* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolosi | 2,52 | 126,00 | R13 Verifica di funzionalità [potenziale R4] |
| 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 2,70 | 10,80 | R13 |
| 200123* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi | 1,20 | 15,00 | R13 |
| 160211* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC, HFC | 1,20 | 15,00 | R13 |
| 160601* | Batterie al piombo | 4,00 | 4,00 | R13 |
| 160602* | Batterie al nichel cadmio | 1,00 | 1,00 | R13 |

| CODICE CER | Descrizione | Capacità massima di stoccaggio [t] | Quantità massima Annua [t/a] | Operazione prevalente |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 160603* | Batterie contenenti mercurio | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 200133* | Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | 1,00 | 1,00 | R13 |
| 130205* | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati | 1,00 | 1,00 | R13 |
| Per un totale massimo autorizzato di rifiuti pericolosi | | 32,00 | 993,80 | |

24. La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti è riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.

25. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.

28. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

29. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.

30. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.

31. I rifiuti in ingresso allo stabilimento, sottoposti alla operazione di messa in riserva (R13) devono essere avviati ad impianti esterni autorizzati alle operazioni di effettivo recupero secondo le tempistiche previste da progetto e comunque entro un anno dalla presa in carico.

32. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti.

33. Gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.

34. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).

35. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di

chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.

36. Entro il 15 gennaio di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Vercelli, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

Prescrizioni relative a particolari categorie di rifiuti

RAEE

37. Si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014 ove applicabili al caso di specie.

38. La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

39. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

40. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B del D.Lgs 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

41. Devono essere: scelte idonee apparecchiature di sollevamento; rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

42. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

43. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

44. I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

45. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

46. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili, questi devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

47. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

48. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28/12/1992, n. 95 e s.m.i. e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16/5/1996, n. 392.

49. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

50. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

51. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

52. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

53. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

54. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.

55. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.

56. L'impianto deve essere dotato di: bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; adeguato sistema di raccolta ed allontanamento meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

57. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

58. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

RAEE - Prescrizioni relativa alla procedura di "verifica di funzionalità"

La verifica di funzionalità ricondotta all'operazione R4 dell'allegato C al D. Lgs. 152/2006, consiste nell'implementazione di una specifica procedura operativa interna volta alla verifica di funzionalità dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per identificare i RAEE ancora funzionanti, derubricandoli da rifiuto a non rifiuto per il successivo avvio alla Società Cooperativa Accademia ove tecnici appositamente formati provvederanno alle eventuali piccole riparazioni del caso per il successivo inserimento nella filiera dell'usato. La procedura prevede un primo controllo visivo del RAEE: se questo risulta visibilmente danneggiato o arrugginito viene inviato al normale flusso dei rifiuti, se invece risulta intatto viene sottoposto a specifici controlli per verificarne il funzionamento. Nel caso di verifiche con esito positivo (macchinario funzionante e in buono stato), questo verrà declassato da rifiuto a non rifiuto per il successivo avvio alla Società Cooperativa Accademia ove verranno effettuate le eventuali riparazioni del caso e successivamente inserito nella filiera dell'usato.

59. L'attività dovrà essere svolta secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al

contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

60. La Ditta dovrà dotarsi di un apposito registro (cartaceo o informatico) nel quale annoterà l'intero percorso del singolo rifiuto RAEE conforme alla procedura di verifica di funzionalità. Deve essere garantita la tracciabilità del singolo RAEE / AEE (identificabile mediante il codice seriale attribuito dal produttore) destinato alla fase successiva di riparazione e vendita nel mercato dell'usato.

61. Qualora la riparazione dei RAEE vada a buon fine e lo stesso venga successivamente inviato al settore della vendita usato, la Cooperativa Accademia dovrà darne comunicazione alla ditta Andromeda che dovrà provvedere ad aggiornare opportunamente il registro. Analogamente, nel caso in cui la riparazione dell'AEE presso la Cooperativa Accademia non vada a buon fine, la ditta Andromeda dovrà provvedere ad annotare il mancato "riutilizzo".

62. Nel caso in cui la riparazione dell'AEE presso la Cooperativa Accademia non sia possibile ovvero non sia economicamente sostenibile (ad esempio per parti di ricambio eccessivamente costose), questo dovrà essere classificato come rifiuto prodotto dalle attività della Cooperativa Accademia ed avviato direttamente agli impianti di trattamento del rifiuto ovvero inviato (come rifiuto con FIR) alla ditta Andromeda per il successivo trattamento.

63. La Ditta dovrà verificare periodicamente, al fine di mantenere aggiornato il registro, il corretto svolgimento del processo di verifica di funzionalità/riparazione/ vendita nel mercato dell'usato.

64. La Ditta dovrà trasmettere con cadenza semestrale alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Arpa di Vercelli una reportistica relativa alla "verifica di funzionalità" con indicazione dei quantitativi di RAEE in ingresso e dei relativi due diversi flussi in uscita RAEE e AEE.

65. La verifica e la certificazione di idoneità dell'AEE all'inserimento nella filiera del mercato dell'usato sarà responsabilità della ditta Andromeda e della Cooperativa Accademia.

Pile ed accumulatori

66. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i.

67. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.

68. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.

69. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

Oli

70. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.

71. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.

72. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.


73. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i.

74. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.

75. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.



PIANTA - Scala 1:200



LEGENDA

| SIMBOLO FIGURATIVO | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|
|--------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | Attività residue, rifer. art. 208 D.Lgs 152/06 - Procedura ordinaria |
|--|--|

COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATA CONSEGNATA
IN DATA ODIERNA AL Sig. D ANNA MARCO
Vercelli, li 30/11/2016

FIRMA PER RICEVUTA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTO
Vercelli, li 28 NOV. 2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Caterina SILVA)

[Handwritten signature]